STATUTO

"FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO

Ente del Terzo Settore"

ART. 1 - E' istituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice del Terzo Settore"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, una Fondazione denominata "FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS", siglabile "FPRC ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito la "Fondazione"), già "FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO, organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Onlus", altrimenti conosciuta e/o indicata con le seguenti dizioni od altre simili "Centro di Candiolo", "Centro Tumori di Candiolo", "Centro Ricerche di Candiolo", "Centro Piemontese Tumori", "Istituto di Candiolo", "Istituto di Ricerca sul Cancro di Candiolo", "Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori di Candiolo", "Fondazione del Cancro di Candiolo", "Ricerca Piemontese Cancro", "Ricerca Cancro Candiolo", "IRCC di Candiolo" e "FPRC".

La Fondazione utilizzerà, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, atto o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" solo dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche RUNTS).

Sono "Fondatori" tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che in detta sede sono stati dichiarati Fondatori.

Sono, inoltre, "Fondatori" coloro che saranno riconosciuti come tali dalla maggioranza di due terzi dei Fondatori in carica, come meglio infra precisato.

<u>ART. 2</u> – La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione persegue il seguente scopo: sostenere con continuità il processore della ricerca, delle cure e dell'innovazione per la battaglia contro il cancro.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al comma che precede, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice del Terzo Settore;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del Codice del Terzo Settore;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo Settore;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.

Segnatamente, la Fondazione promuove e conduce, direttamente o indirettamente, la ricerca oncologica sperimentale, la ricerca oncologica traslazionale e la ricerca oncologica clinica, sui meccanismi di insorgenza del cancro e sui processi biologici ad esso correlati, nonché lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici utili al debellamento della malattia.

Le attività di ricerca saranno prioritariamente svolte mediante strutture e beni della Fondazione o di Enti a questa facenti capo e dei quali la Fondazione assicura la disponibilità, fermo che la Fondazione potrà sostenere lo svolgimento dell'attività di ricerca anche di soggetti diversi muniti di adeguate capacità e qualificazioni.

La Fondazione si propone, inoltre, di svolgere attività di assistenza sanitaria in campo oncologico nelle diverse forme della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che verrà svolta

mediante strutture e beni della Fondazione o di Enti a questa facenti capo e dei quali la Fondazione assicura la disponibilità.

La Fondazione potrà affidare in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria a soggetti diversi, che risultino idonei ed in possesso dei requisiti di legge.

E' scopo della Fondazione, ai fini di cui sopra, promuovere e realizzare un Istituto per lo Studio e la Cura del Cancro che costituisca in Piemonte il centro di riferimento per l'oncologia, in collegamento con le attività che si svolgono in campo nazionale ed internazionale.

Le attività della Fondazione che non siano svolte direttamente o tramite Enti facenti capo alla Fondazione sono attuate tramite università, enti di ricerca e di cura ed altre persone giuridiche ed istituzioni che la svolgano direttamente, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Governativi in materia.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. L'individuazione di tali attività diverse, strumentali e secondarie, è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

<u>ART. 3</u> – La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio Direttivo come meglio infra precisato.

ART. 4 – La Fondazione ha sede in Candiolo (TO) e potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

<u>ART. 5</u> – Il patrimonio della Fondazione si divide in patrimonio indisponibile e fondo di gestione.

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dalla dotazione indisponibile, per un importo pari ad euro 774.685,35 (settecentosettantaquattromilaseicentoottantacinque virgola trentacinque), avente funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dalla Fondazione.

Il patrimonio indisponibile dovrà essere investito in modo prudenziale, in modo da conservarne il valore.

Il fondo di gestione della Fondazione, comprendente tutti i beni della stessa che non facciano parte del patrimonio indisponibile, è destinato al perseguimento degli scopi statutari; tale fondo sarà incrementato mediante attribuzione di tutto quanto non venga espressamente destinato a patrimonio indisponibile a norma di Statuto o per espressa volontà della Fondazione.

La Fondazione agisce in ambito nazionale, in sinergia con il Piemonte, e trae mezzi per conseguire i propri scopi:

- da contributi pubblici o privati;
- da proventi di qualsiasi iniziativa, ivi comprese le raccolte fondi;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie o altre disposizioni a titolo gratuito.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 6 - Sono organi e cariche della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti, quest'ultimi ove nominati;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- g) il Comitato Tecnico Scientifico o Advisory Board, ove nominato;
- h) il Comitato Etico, ove nominato.
- i) il Segretario Generale, ove nominato;
- 1) il Tesoriere, ove nominato;

- m) il Direttore Scientifico, ove nominato;
- n) il Direttore Generale, ove nominato.

I componenti degli organi della Fondazione che ritengono di avere un interesse in conflitto, anche solo potenziale, con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non occasionale con l'attività della Fondazione o con le sue finalità, i componenti interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo, salvo per quel che riguarda i componenti dell'Organo di Controllo per cui la decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza.

ART. 7 – I Fondatori:

- ammettono i nuovi Fondatori, fino ad un numero massimo di 30 (trenta), con le maggioranze previste nel presente statuto;
- nominano, previa determinazione del numero, i componenti del Consiglio Direttivo sulla base di un elenco di un massimo di quindici candidati, ordinati in numero progressivo, presentato dal Consiglio Direttivo uscente, il quale individua, all'interno dell'elenco, anche il nominativo del candidato Presidente;
- nominano, previa determinazione dell'eventuale compenso, l'Organo di Controllo;
- nominano, nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le decisioni dei Fondatori devono essere adottate mediante delibera assembleare con le maggioranze meglio infra precisate.

L'Assemblea dei Fondatori – convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente, se nominato, o su loro incarico dal Segretario Generale, se nominato – si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno cinque Fondatori ne facciano richiesta e comunque ogni qual volta l'interesse della Fondazione lo esiga.

La convocazione è notificata mediante avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica e comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, da inoltrare a ciascun Fondatore almeno cinque giorni prima dell'adunanza con indicazione del giorno dell'ora, del luogo dell'adunanza medesima, nonché dell'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza od impedimento, le riunioni sono presiedute dal Fondatore più anziano tra i presenti.

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto per le adunanze del Consiglio Direttivo di cui infra.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Fondatori, salvo ove non diversamente previsto nel presente statuto e da norme inderogabili di legge.

Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Fondatore mediante delega scritta; ciascun Fondatore può rappresentare fino a un massimo di tre Fondatori.

Qualora venissero a mancare tutti i Fondatori, le competenze dell'Assemblea dei Fondatori sono attribuite al Consiglio Direttivo.

Delle riunioni viene redatto verbale che viene trascritto nel relativo libro a cura del Segretario Generale o, in mancanza di sua nomina, dal segretario della riunione.

Ciascun Fondatore ha diritto alla consultazione dei libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede della Fondazione, con facoltà di farne copia a spese del Fondatore.

Il Fondatore che non partecipa ad almeno tre riunioni consecutive dell'Assemblea dei Fondatori assume la qualifica di "Fondatore non votante" e di lui non si terrà conto ai fini del computo del quorum deliberativo.

Ciascun Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica semplice o certificata inviata al Presidente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 8 - La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, fermi i poteri di esclusiva spettanza dei Fondatori, e che provvede alla redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, del bilancio sociale, nonché all'approvazione di un regolamento interno e alle sue modifiche. Sono altresì di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo le modificazioni al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri fino

1

ad un massimo di tre (e pertanto il Consiglio può avere un massimo di diciotto membri) tra personalità che abbiano bene meritato nei confronti della Fondazione o nel campo oncologico in generale.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

I membri cooptati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo da cui sono stati cooptati.

Nel caso in cui i Fondatori non provvedano a nominare i membri del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato dei consiglieri uscenti, questi ultimi si riterranno prorogati fintanto che i Fondatori medesimi non provvedano alla nomina dei nuovi membri.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente, se nominato, o su loro incarico dal Segretario Generale, se nominato.

La convocazione è notificata mediante avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica e comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, da inoltrare a ciascun membro del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno due giorni prima dell'adunanza con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza medesima, nonché dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo deve essere altresì convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano, ove nominato, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Fatte salve le diverse maggioranze inderogabili di legge e quelle previste nel presente Statuto, per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche se sono presenti tutti i consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione. Delle riunioni viene redatto verbale che viene trascritto nel relativo libro a cura del Segretario Generale

o, in mancanza di sua nomina, dal segretario della riunione, ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal presidente nel rispetto delle norme di legge.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, fatta salva diversa disposizione di legge.

<u>ART. 10</u> - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, sulla base dell'indicazione fornita nell'elenco di candidati di cui al precedente articolo 7.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, con una maggioranza almeno pari a 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, nominare, previo parere favorevole dei Fondatori, un Presidente diverso da quello proposto dal Consiglio Direttivo uscente.

Il Presidente rimarrà in carica per tutta la durata del suo mandato quale membro del Consiglio Direttivo. Il mandato è rinnovabile.

Nel caso in cui il Presidente venga meno prima della scadenza del mandato, il sostituto verrà eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi), previo parere favorevole dei Fondatori.

Al Presidente spetta la rappresentanza della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente la rappresentanza della Fondazione spetta ad un Vice Presidente, ove nominato, indicato dal Presidente stesso o, in mancanza anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può altresì eleggere, tra i suoi membri, uno o più Vice Presidenti, fino ad un massimo di due, il Tesoriere ed il Segretario Generale. Il medesimo consigliere può assumere le cariche di Tesoriere e di Segretario Generale.

Il Tesoriere cura la gestione economica della Fondazione sulla base dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio Direttivo e, se del caso, integrati dal Presidente.

Il Segretario Generale cura le tematiche da sottoporre al Consiglio Direttivo, al Comitato Esecutivo e al Presidente, sottoscrivendo la corrispondenza e gli atti conseguenti e necessari; esercita altresì tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo e svolge tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

<u>ART. 11</u> - Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei poteri al Comitato Esecutivo, quali la nomina di Comitati o Advisory Board, salvo quelli inderogabilmente riservati al Consiglio Direttivo dallo Statuto o dalla Legge.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore Generale, il quale potrà essere scelto anche tra soggetti non facenti parte dello stesso Consiglio Direttivo, che si occupi di tutta la gestione ordinaria della Fondazione, esclusa la gestione degli investimenti e la predisposizione dei bilanci.

Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Comitato Tecnico Scientifico o Advisory Board, a carattere consultivo, la cui composizione e il cui funzionamento sono demandati ad un regolamento interno approvato dal Comitato Esecutivo. Il Presidente della Fondazione ne fa parte di diritto.

Il Consiglio Direttivo può nominare, altresì, un Comitato Etico, determinandone le funzioni e i compiti, composto di sette membri oltre al Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo, del Comitato Tecnico Scientifico o Advisory Board e del Comitato Etico, questi ultimi ove nominati, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio Direttivo, in quanto applicabili.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Direttore Scientifico determinandone le funzioni, in analogia a quelle affidate ai direttori scientifici degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto privato, nonché il compenso.

ART. 12 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio viene redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo, accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta dall'Organo di Controllo, entro il mese di giugno. Dopo l'approvazione, la Fondazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini prescritti dalla legge.

I documenti relativi al bilancio d'esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, Codice del Terzo Settore.

<u>ART. 13</u> – Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo redige, nei modi e nelle forme di cui al citato articolo 14 del Codice del Terzo Settore, e approva, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 14 – L'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori ovvero, qualora quest'ultima non vi provveda, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Non può essere nominato membro dell'Organo di Controllo alcun membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio Direttivo.

Consentendolo la legge, i componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e il loro incarico può essere rinnovato per un numero massimo di tre mandati. Decorso il terzo mandato l'incarico conferito non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, fatte salve le limitazioni di legge.

<u>ART. 15</u> – Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Fondatori ovvero, qualora quest'ultima non vi provveda, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

Consentendolo la legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e il suo incarico può essere rinnovato per un numero massimo di tre mandati. Decorso il terzo mandato l'incarico conferito non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, fatte salve le limitazioni di legge.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovrà certificare il bilancio di esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale.

<u>ART. 16</u> – La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri, esclusi i cooptati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il votto della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il votto della favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri. Con la medesima maggioranza il Consiglio



Direttivo nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che abbiano gli scopi della Fondazione o scopi affini, o a favore di altri enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, individuati dal Consiglio Direttivo con le maggioranze indicate nel comma che precede o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

<u>ART. 18</u> - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi in materia di tempo in tempo vigenti con particolare riguardo a quelle previste dal Codice dal Terzo Settore.

Firmato:

Allegra AGNELLI CARACCIOLO di CASTAGNETO

Monica TARDIVO notaio